

CONDIZIONI GENERALI DI LEASING (versione 01/25)

1. Componenti del contratto e ordine di priorità

- 1.1 Le seguenti condizioni generali di leasing (di seguito «CGL»), i relativi contratti individuali ed eventualmente i contratti quadro stipulati tra le parti si applicano al rapporto giuridico tra la società di leasing movon AG (di seguito «società di leasing») e l'assuntore del leasing (di seguito insieme «parti») e costituiscono il contratto di leasing.
- 1.2 Salvo diversamente concordato tra le parti, le stesse stipulano per ogni oggetto del leasing (di seguito «veicolo») un contratto individuale redatto per iscritto nel quale specificano il veicolo, definiscono la durata del contratto, stabiliscono il chilometraggio e concordano i servizi di cui l'assuntore del leasing deve fruire.

2. Stipula e durata del contratto

- 2.1 Su richiesta dell'assuntore del leasing, la società di leasing presenta all'assuntore del leasing un preventivo non vincolante relativo al leasing.
- 2.2 Su richiesta dell'assuntore del leasing, la società di leasing esegue tutte le verifiche necessarie (in particolare riguardo a compliance e valutazione del credito) in seguito alle quali può inoltrare all'assuntore del leasing il contratto individuale come offerta con facsimile della firma, ossia riprodotta a macchina. Il contratto individuale si considera stipulato con l'accettazione scritta dell'assuntore del leasing.
- 2.3 Il contratto di leasing viene stipulato per la durata stabilita nel contratto individuale che ha inizio con la consegna del veicolo.
- 2.4 Il contratto individuale decade in caso di invalidità del contratto d'acquisto tra il fornitore e la società di leasing.

3. Proprietà, consegna e assunzione del rischio

- 3.1 La società di leasing acquista dal fornitore il veicolo, specificato nel contratto individuale e scelto dall'assuntore del leasing, e lo concede in uso a titolo oneroso a quest'ultimo per la durata del contratto di leasing.
- 3.2 L'assuntore del leasing prende in consegna il veicolo direttamente dal fornitore per conto della società di leasing a cui passa la proprietà.
- 3.3 L'assuntore del leasing è tenuto, in quanto rappresentante della società di leasing, a controllare il veicolo immediatamente e accuratamente. In particolare, deve verificare la mancanza di difetti, la completezza e la funzionalità del veicolo nonché la conformità con le assicurazioni del fornitore. L'assuntore del leasing deve riportare eventuali difetti nel verbale di consegna che deve essere firmato dal fornitore e dall'assuntore del leasing. Qualora la sottoscrizione da parte di entrambe le parti non sia possibile, l'assuntore del leasing deve presentare immediatamente al fornitore un reclamo tramite lettera raccomandata. La società di leasing deve ricevere una copia del verbale di consegna e/o del reclamo.
- 3.4 Qualora l'assuntore del leasing scopra dei difetti dopo la consegna del veicolo, è tenuto a notificarli immediatamente per iscritto al fornitore e a procedere in conformità al punto 8.2 e segg.
- 3.5 Il veicolo rimane di proprietà esclusiva della società di leasing per l'intera durata del contratto di leasing nonché alla sua scadenza. L'assuntore del leasing non ha facoltà di acquistare il veicolo ed è tenuto a restituirlo alla società di leasing o a un soggetto da questa designato alla scadenza del contratto nelle condizioni specificate nello stesso.
- 3.6 I ritardi nella consegna non autorizzano l'assuntore del leasing a risolvere il contratto o a recedere dallo stesso.
- 3.7 L'assuntore del leasing si assume il rischio di perimento fortuito, perdita, furto e danneggiamento totale o parziale dal momento in cui, ai sensi del contratto d'acquisto, il rischio passa dal fornitore alla società di leasing. Fino all'effettiva restituzione del veicolo, l'assuntore del leasing si assume il rischio di perimento fortuito, perdita, furto e danneggiamento nonché qualsiasi altra svalutazione del veicolo e ne risponde nei confronti della società di leasing.

4. Obbligo di pagamento e compenso

- 4.1 La rata di leasing mensile concordata nel contratto individuale include il compenso per il finanziamento del leasing («rata di finanziamento») nonché il compenso per i servizi concordati («rata di

servizio») e deve essere corrisposta mensilmente in anticipo alla società di leasing.

- 4.2 Il primo pagamento deve avvenire il primo giorno del mese successivo alla consegna del veicolo. La rata di leasing per il periodo compreso tra la consegna del veicolo e la fine del mese viene conteggiato pro rata. Tutte le altre rate di leasing devono essere corrisposte in anticipo il primo giorno del rispettivo mese.
- 4.3 In caso di ritardo nel pagamento di una rata di leasing, all'assuntore del leasing viene addebitato un interesse di mora del 5% all'anno. Le commissioni per solleciti e altri eventi derivanti dall'inadempienza vengono addebitate all'assuntore del leasing in conformità al punto 28.
- 4.4 La rata di finanziamento si basa, tra le altre cose, sul chilometraggio annuale concordato. I chilometri supplementari in relazione all'ammortamento vengono fatturati all'assuntore del leasing alla scadenza del contratto di leasing. L'importo dovuto può essere riscosso anche dal fornitore. Non è previsto un rimborso in caso siano stati percorsi meno chilometri in relazione all'ammortamento.
- 4.5 Se il prezzo del veicolo, i servizi, le condizioni di rifinanziamento o altri oneri cambiano tra la stipula del contratto e la consegna del veicolo, la società di leasing può adeguare le rate di leasing di conseguenza. Determinante per le condizioni di rifinanziamento è l'andamento dello swap in CHF con la durata concordata nel contratto individuale. La variazione viene comunicata all'assuntore del leasing con un nuovo calcolo della rata di leasing per iscritto.
- 4.6 Nel corso della durata del contratto (durata), la società di leasing può adeguare le rate di leasing all'inizio di un anno civile secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo per tenere conto dell'inflazione.
- 4.7 La società di leasing è altresì autorizzata ad adeguare la rata di leasing nel corso della durata del contratto qualora i costi per la società stessa subiscano delle variazioni. Sono inclusi i costi per l'assicurazione, i costi per l'imposta di circolazione o altre circostanze esterne che contribuiscono a una perdita di valore del veicolo. Tra questi, in particolare, anche costi superiori alla media (manutenzione, riparazioni, danni) provocati da un uso incauto o improprio del veicolo da parte dell'assuntore del leasing.
- 4.8 Qualora non diversamente concordato, l'assuntore del leasing sostiene tutte le commissioni, le imposte e altri oneri a carico di quest'ultimo o della società di leasing in relazione al veicolo (in particolare commissioni di registrazione, targhe), al suo acquisto, utilizzo e smaltimento, a eventuali danni al veicolo, al contratto di leasing stesso o ai servizi, in particolare l'imposta sul valore aggiunto o se vengono introdotti nuovi oneri in relazione all'esistenza o al funzionamento del veicolo, dei servizi o del contratto di leasing, la società di leasing ha il diritto di addebitare questi costi aggiuntivi all'assuntore del leasing.
5. Pagamento straordinario
- L'eventuale pagamento straordinario deve essere versato prima della consegna del veicolo ed è calcolato in via proporzionale sulla rata di leasing per la durata del contratto di leasing. In caso di risoluzione anticipata del contratto il pagamento straordinario non viene rimborsato. Il fornitore ha il diritto di riscuotere il pagamento straordinario.
6. Assicurazione
- 6.1 L'assuntore del leasing è tenuto a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile nonché un'assicurazione con copertura casco totale. Al posto di stipulare una propria assicurazione, l'assuntore del leasing può avvalersi della copertura assicurativa nell'ambito del servizio «Assicurazione» offerto dalla società di leasing (cfr. punto 19).
- 6.2 A seguito di richiesta, l'assuntore del leasing è tenuto a trasmettere alla società di leasing, in qualunque momento, una prova dell'esistenza di una copertura assicurativa sufficiente in conformità al punto 6.1.

- 6.3 Qualora l'assuntore del leasing non adempia al proprio obbligo di assicurazione e di prova, e/o all'obbligo di sottoscrivere la cessione di una casco totale in conformità al punto 6.4 entro un termine di proroga fissato per iscritto, la società di leasing è autorizzata a stipulare l'assicurazione addebitandone i costi all'assuntore del leasing. Allo stesso modo, al fine del mantenimento della copertura assicurativa, la **società** di leasing è autorizzata a corrispondere all'assicurazione i premi in scadenza a spese dell'assuntore del leasing.
- 6.4 L'assuntore del leasing cede alla società di leasing tutti i diritti e le pretese presenti e futuri derivanti dall'assicurazione casco totale nonché le sue richieste di risarcimento ed eventuali pretese nei confronti di terzi responsabili civilmente o delle loro assicurazioni. A tal fine, sottoscrive la dichiarazione di cessione presente nel verbale di consegna.
- 6.5 In caso di cambio della compagnia assicurativa, l'assuntore del leasing deve informare immediatamente per iscritto la società di leasing e sottoscrivere una nuova dichiarazione di cessione dei suoi diritti e delle sue pretese presenti e futuri nei confronti della compagnia assicurativa.
- 7. Cura e manutenzione del veicolo**
- 7.1 L'assuntore del leasing si impegna a mantenere il veicolo in uno stato ineccepibile e funzionante, a effettuarne la manutenzione e a osservare le disposizioni del costruttore. In particolare, l'assuntore del leasing deve fare eseguire i servizi di ispezione e manutenzione previsti dal libretto di servizio o segnalati dall'indicatore dell'intervallo di servizio presso un rappresentante ufficiale del costruttore del veicolo o presso un'officina autorizzata dal costruttore del veicolo.
- 7.2 Tutti i danni o la svalutazione causati dal mancato rispetto degli obblighi di cui sopra sono a carico dell'assuntore dei costi.
- 7.3 I costi della manutenzione periodica secondo le disposizioni del costruttore e i controlli tecnici prescritti per legge nonché i costi per la sostituzione di singole parte sono a carico dell'assuntore del leasing, salvo qualora sia stato concordato il servizio «Manutenzione, usura e riparazioni» in conformità al punto 12.
- 8. Garanzia convenzionale e garanzia legale**
- 8.1 Nella misura consentita dalla legge, sono escluse tutte le pretese dell'assuntore del leasing nei confronti della società di leasing per ritardo o mancata consegna nonché diritti di garanzia legale per natura, vizi giuridici e della cosa.
- 8.2 Salvo diverso accordo e qualora non sia stato stipulato nessun altro servizio, la società di leasing può cedere all'assuntore del leasing tutti i diritti di garanzia convenzionale e legale esistenti e futuri in relazione al veicolo nei confronti del fornitore o di altre parti obbligate affinché possa farli valere autonomamente a proprio rischio e spese. L'assuntore del leasing è tenuto a notificare immediatamente al fornitore tutti gli eventuali difetti nonché a informare tempestivamente la società di leasing in caso di insorgenza di problemi durante la correzione dei difetti. Nella misura in cui tali pretese e diritti non sono cedibili, la società di leasing autorizza l'assuntore del leasing a esercitarli per conto della società di leasing, a proprio rischio e spese. In questi casi, alla società di leasing spetta un diritto di impartire istruzioni nei confronti dell'assuntore del leasing.
- 8.3 L'assuntore del leasing è tenuto a far valere e imporre entro i termini previsti, qualora necessario ricorrendo anche alle vie legali, i diritti e le pretese che gli sono stati ceduti, o i diritti e le pretese che è stato autorizzato a far valere in quanto rappresentante della società di leasing. L'assuntore del leasing deve aggiornare continuamente la società di leasing in modo adeguato e risponde nei confronti della società di leasing per tutti i danni causatile in tale contesto.
- 8.4 Gli interventi necessari a correggere i difetti devono essere eseguiti presso un rappresentante ufficiale del costruttore del veicolo o presso un'officina autorizzata dal costruttore del veicolo.
- 8.5 Qualora l'assuntore del leasing abbia successo con i suoi rimedi legali, la società di leasing e l'assuntore del leasing si accordano sulle conseguenze legali per il contratto di leasing. In caso di consegna sostitutiva, il contratto di leasing prosegue con il veicolo sostituito. In caso di riduzione, l'assuntore del leasing riceve un credito, che viene compensato con le pretese della società di leasing o versato all'assuntore del leasing al termine della durata del contratto.
- 9. Immatricolazione e utilizzo**
- 9.1 In linea di principio, il veicolo viene immatricolato a nome dell'assuntore del leasing o della società di leasing. In via eccezionale, il veicolo può essere immatricolato a nome dei collaboratori dell'assuntore del leasing.
- 9.2 La società di leasing è autorizzata a registrare, a spese dell'assuntore del leasing, il codice 178 «Divieto di cambiamento del detentore» presso l'ufficio della circolazione competente.
- 9.3 L'assuntore del leasing si impegna a usare il veicolo in conformità alle istruzioni per l'uso e alle disposizioni di garanzia e a non superare la capacità di carico del veicolo. Risulta quindi vietato l'impiego del veicolo ai fini della partecipazione a eventi sportivi o per fini illeciti. Inoltre, l'assuntore del leasing può portare il veicolo solo nei Paesi indicati nell'elenco della carta internazionale di assicurazione dei veicoli a motore. Non è consentito il trasferimento definitivo del veicolo all'estero.
- 9.4 L'assuntore del leasing non può cedere il veicolo in uso o sublocarlo a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza il consenso scritto della società di leasing. I collaboratori dell'assuntore del leasing non rientrano nella definizione di «terzi».
- 9.5 L'assuntore del leasing può consentire l'uso del veicolo ai collaboratori residenti all'estero solo per scopi aziendali. L'utilizzo privato del veicolo in questi casi è autorizzato solo se sono stati osservati i necessari requisiti doganali e fiscali di cui è responsabile l'assuntore del leasing. In tale contesto, è tenuto a indennizzare interamente la società di leasing.
- 9.6 L'assuntore del leasing deve assicurarsi che l'utilizzatore del veicolo o conducente sia informato in merito alle disposizioni contrattuali tra le parti. L'assuntore del leasing è responsabile del comportamento degli utilizzatori del veicolo.
- 9.7 L'assuntore del leasing deve evitare la minaccia di pretese o l'accesso di terzi (in particolare confisca, vendita forzata ed esecuzione forzata) nei confronti del veicolo e informare immediatamente per iscritto la società di leasing. Tutti i costi derivanti sono a carico dell'assuntore del leasing.
- 9.8 Qualora il veicolo non possa essere utilizzato, ad es. a causa di malfunzionamento, manutenzione, riparazione, provvedimenti delle autorità o rivendicazione di pretese derivanti dalla mancata consegna, dalla consegna ritardata nonché dalla garanzia per i vizi della cosa o legale e/o non sia possibile avvalersi di un servizio, l'assuntore del leasing è comunque tenuto al pagamento completo della rata di leasing.
- 10. Gestione delle multe**
- 10.1 Se il veicolo è immatricolato a nome della società di leasing, l'assuntore del leasing è tenuto a risarcire completamente la società di leasing per multe, pene pecuniarie e tutti i costi (in particolare spese legali e processuali, ma anche pretese di terzi) derivanti da infrazioni della legge nonché dei relativi procedimenti.
- 10.2 La società di leasing è autorizzata a comunicare i dati dell'assuntore del leasing o del rispettivo utilizzatore del veicolo o gestore di flotta ad autorità, tribunali e altri creditori.
- 10.3 L'assuntore del leasing è tenuto a comunicare alla società di leasing tutte le informazioni di contatto del conducente interessato necessarie in relazione al punto 10.1 e 10.2.
- 11. Disposizioni generali per la fruizione dei servizi**
- 11.1 La società di leasing offre all'assuntore del leasing diversi servizi di cui l'assuntore del leasing può fruire singolarmente o in combinazione.
- 11.2 L'entità delle singole prestazioni risulta dal contratto di leasing nonché dalle seguenti disposizioni speciali sui singoli servizi, dove i punti da 11.1 fino a 11.7 si applicano per tutti i servizi e nella misura in cui nelle disposizioni speciali non venga stabilito diversamente.
- 11.3 I servizi sono parte integrante del contratto solo se esplicitamente menzionati nel contratto di leasing. A discrezione della società di leasing, i servizi possono essere successivamente inclusi nel contratto di leasing su richiesta dell'assuntore del leasing. A tal fine, la società di leasing emette un nuovo contratto individuale in cui viene ricalcolata la rata di leasing.

- 11.4 Se non diversamente stabilito, i singoli servizi devono essere fruiti presso un rappresentante ufficiale del costruttore del veicolo o presso un'officina autorizzata dal costruttore del veicolo. L'assuntore del leasing deve informare il fornitore di servizi del rapporto di leasing tra le parti e dello stato di proprietà della società di leasing.
- 11.5 È possibile avvalersi dei servizi solo durante il contratto di leasing in corso poiché questi si estinguono automaticamente alla scadenza del contratto di leasing. La società di leasing è inoltre autorizzata a disdire uno o tutti i servizi con un termine di disdetta di tre mesi alla fine di un mese. In tali casi, la società di leasing emette un nuovo contratto individuale in cui viene ricalcolata la rata di leasing.
- 11.6 Il compenso per i servizi (rata di servizio) viene fatturato mensilmente all'assuntore del leasing come parte della rata di leasing, indipendentemente dal fatto che i singoli servizi siano stati utilizzati. Se all'assuntore del leasing vengono erroneamente addebitati direttamente i costi di un servizio lecitamente ottenuto, i costi vengono rimborsati su richiesta dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi.
- 11.7 I servizi come manutenzione, usura e riparazioni, pneumatici, stoccaggio degli pneumatici, mobilità sostitutiva e imposta di circolazione sui veicoli a motore sono offerti con una fatturazione sia aperta che chiusa. Il tipo di fatturazione utilizzato è specificato nel contratto individuale o quadro. Il servizio carburante ed energia elettrica viene offerto solo con fatturazione aperta. Gli altri servizi sono offerti esclusivamente con fatturazione chiusa. Se viene concordato il metodo di fatturazione aperta, la rispettiva rata di servizio è un acconto, che viene compensato con i costi effettivi (spese della società di leasing e di terzi coinvolti) al termine della durata del contratto di leasing. Se viene concordato il metodo di fatturazione chiusa, la rispettiva rata di servizio è la tariffa forfettaria per il servizio corrispondente.
- 12. Manutenzione, usura e riparazioni**
- 12.1 Qualora nel contratto di leasing sia stato concordato il servizio «Manutenzione, usura e riparazioni», nel corso della durata del contratto la società di leasing svolge i servizi di ispezione e manutenzione previsti dal libretto di servizio o segnalati dall'indicatore dell'intervallo di servizio in conformità al punto 7.1. Inoltre, la società di leasing effettua le riparazioni di tutti i danni insorti senza influssi esterni. Al raggiungimento del chilometraggio massimo concordato (chilometri concordati) decade il diritto al servizio, se non diversamente pattuito nel contratto individuale o quadro.
- 12.2 Questo servizio non copre tutti gli interventi di ispezione, manutenzione o riparazione per danni causati dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore (violazione di disposizioni sulla garanzia, istruzioni d'uso, direttive su servizio e manutenzione, ecc.). Sono inoltre esclusi gli interventi conseguenti a danni insorti in seguito a incidenti dovuti a cause esterne o a colpa dell'assuntore del leasing o di terzi. I costi che ne derivano, nonché i costi insorti per danni dovuti a cause terze e i costi per il recupero, il traino, il trasporto, il veicolo sostitutivo, il lavaggio e la pulizia del veicolo, sono a carico dell'assuntore del leasing.
- 12.3 I costi per carburante e additivi per carburante, pneumatici di ricambio, pulizia del veicolo, traino, mobilità sostitutiva, veicolo a noleggio e altre spese connesse all'esercizio e alla manutenzione del veicolo (come ad es. controlli stagionali del veicolo in inverno o in primavera) sono a carico dell'assuntore del leasing.
- 12.4 Se nel contratto di leasing è stato stipulato il servizio «Manutenzione, usura e riparazioni», in deroga al punto 8.2 non vi è alcuna cessione o autorizzazione all'assuntore del leasing per quanto riguarda i diritti di garanzia legale della società di leasing nei confronti del fornitore.
- 13. Pneumatici**
- 13.1 Nella misura in cui sia stato concordato nel contratto di leasing, l'assuntore del leasing ha diritto al numero di pneumatici convenuto nel contratto individuale, al relativo montaggio, al cambio stagionale, compreso il materiale necessario e lo smaltimento degli pneumatici sostituiti.
- 14. Stoccaggio degli pneumatici**
- 14.1 Se viene incluso il servizio «Stoccaggio degli pneumatici», l'assuntore del leasing ha diritto allo stoccaggio a regola d'arte dei suoi pneumatici o delle sue ruote.
- 15. Mobilità sostitutiva**
- 15.1 Se il contratto di leasing prevede il servizio «Mobilità sostitutiva», l'assuntore del leasing ha diritto, per la durata degli interventi di servizio o riparazione (sia conseguenti a incidente che non), a ottenere un veicolo sostitutivo della categoria concordata. Al veicolo sostitutivo si applicano le stesse condizioni contrattuali della rispettiva parte terza che mette a disposizione il veicolo sostitutivo nonché le relative condizioni assicurative separate.
- 16. Gestione dei sinistri da parte della società di leasing**
- 16.1 In caso di sinistro, qualora sia incluso tale servizio, la società di leasing si fa carico, previo accordo, della gestione del sinistro che ha interessato il veicolo e anticipa le spese peritali conseguenti all'incidente, i costi per la riparazione e per il veicolo a noleggio nonché gli eventuali costi di traino fino all'officina più vicina.
- 16.2 L'incarico di riparazione viene conferito a nome e per conto della società di leasing. Gli indennizzi per eventuali svalutazioni vanno sempre inoltrati alla società di leasing. La società di leasing ha il diritto di avvalersi di un fornitore di servizi specializzato per la gestione del sinistro.
- 17. Imposta di circolazione sui veicoli a motore**
- 17.1 Nella misura in cui sia previsto nel contratto di leasing, nella rata di servizio viene inclusa l'imposta di circolazione sui veicoli a motore del cantone indicato nel rispettivo contratto di leasing valida al momento della stipula del contratto. Allo stesso modo, sono incluse anche le commissioni dell'ufficio della circolazione.
- 17.2 Altre commissioni stradali e sulla circolazione, di qualsiasi tipo, non sono parte integrante dell'imposta di circolazione sui veicoli a motore.
- 18. Carburante ed energia elettrica**
- 18.1 Nella misura in cui sia previsto nel contratto di leasing, l'assuntore del leasing ha la facoltà di scegliere una carta carburante o di ricarica dall'assortimento della società di leasing. L'assuntore del leasing è responsabile affinché terzi non autorizzati non possano utilizzare la carta carburante o di ricarica e si assume il rischio di un uso improprio, dello smarrimento e del furto della carta carburante o di ricarica. In caso di smarrimento o furto nonché di uso improprio accertato, l'assuntore del leasing deve contattare immediatamente la società di leasing.
- 18.2 Su richiesta dell'assuntore del leasing, oltre al carburante e all'energia elettrica è possibile concordare acquisti aggiuntivi dalla gamma di prodotti offerti dal rispettivo fornitore di carte carburante o di ricarica. In ogni caso si applicano le disposizioni e le commissioni del fornitore della carta carburante o di ricarica.
- 18.3 Il fornitore della carta carburante o di ricarica invia separatamente all'assuntore del leasing la carta carburante o di ricarica e il codice della rispettiva carta entro cinque-otto giorni lavorativi dalla ricezione del contratto di leasing legalmente firmato presso la società di leasing.
- 18.4 I costi mensili relativi al carburante e all'energia elettrica vengono riportati nel contratto di leasing come acconto. Eventuali prestazioni supplementari (ad es. lavaggio del veicolo, articoli dello shop ecc.) non rientrano in questi costi e vengono fatturati a parte.
- 18.5 Le carte sostitutive o aggiuntive sono a pagamento e vengono fatturate a parte.
- 18.6 In deroga al punto 11.7, gli acconti versati per il servizio «Carburante ed energia elettrica» vengono fatturati annualmente all'assuntore dei costi in base ai costi effettivi.
- 19. Assicurazione**
- 19.1 Se l'assuntore del leasing ha scelto la soluzione assicurativa offerta dalla società di leasing, il premio è incluso nella rata di servizio. La copertura assicurativa inizia con la consegna del veicolo e termina con la sua restituzione o con la scadenza o risoluzione anticipata del contratto di leasing. Non è ammessa la sospensione dell'assicurazione nel corso della durata del contratto.
- 19.2 A causa del nesso di causalità tra assicurazione e contratto di leasing, in caso di disdetta dell'assicurazione deve essere stipulato un nuovo contratto di leasing (commissione in conformità al punto 28).

19.3 La società di leasing richiama espressamente l'attenzione dell'assuntore del leasing sulle informazioni dell'assicurazione, visionabili al seguente link <https://www.movon.swiss/it/assicurazione.html>.

20. Ampliamenti, installazioni e scritte

20.1 L'assuntore del leasing ha la facoltà di effettuare ampliamenti, applicare installazioni e scritte al veicolo, purché questo non ne pregiudichi il valore. A libera scelta della società di leasing, tutti gli allestimenti, le installazioni e le scritte diventano di proprietà della società di leasing senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo oppure devono essere rimossi dall'assuntore del leasing a proprie spese prima della restituzione del veicolo, con l'obbligo di ripristinarne lo stato originale.

21. Incidente, furto e altri sinistri

21.1 Qualsiasi sinistro (in particolare incidenti, danni da parcheggio, vandalismo) deve essere immediatamente notificato tramite lettera raccomandata alla compagnia di assicurazione competente e alla società di leasing utilizzando il formulario dei danni oppure il modulo europeo di constatazione amichevole. Inoltre, l'assuntore del leasing è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti necessari come da contratto assicurativo.

21.2 L'assuntore del leasing è tenuto a rivendicare a proprie spese le pretese nei confronti delle assicurazioni e/o di terzi responsabili civilmente a favore della società di leasing. In ogni caso, il pagamento della prestazione assicurativa deve essere erogato alla società di leasing.

21.3 L'assuntore del leasing è tenuto a far correggere i difetti presso un rappresentante ufficiale del costruttore del veicolo o presso un'officina autorizzata dal costruttore del veicolo.

21.4 In caso di danno totale, furto o perdita del veicolo, le rate di leasing devono essere corrisposte fino a quando la società di leasing ha coperto i danni (in particolare tramite prestazione assicurativa). La società di leasing ha diritto a un'immediata risoluzione del contratto di leasing ed emette la fattura in conformità al punto 23.3. L'assuntore del leasing si impegna a pagare alla società di leasing l'importo della fattura non coperto entro 10 giorni.

21.5 In caso di furto o altra perdita del veicolo, l'assuntore del leasing è tenuto a informare immediatamente la società di leasing e, su richiesta, a sporgere denuncia penale.

21.6 Nei confronti della società di leasing l'assuntore del leasing non può rivendicare alcuna ulteriore pretesa derivante da incidente, furto o da altro sinistro rispetto a quelle spettanti a lui e alla società di leasing nei confronti dell'assicurazione. Può essere chiesto un veicolo sostitutivo esclusivamente nell'ambito del risarcimento assicurativo accordato.

21.7 L'assuntore del leasing risponde nei confronti della società di leasing per riduzioni alle prestazioni assicurative dovute ad atti imputabili all'assuntore del leasing o a comportamenti contrari ai termini previsti dal contratto. Se il danno subito dalla società di leasing è superiore al valore contabile del veicolo, anche in questo caso ne risponde l'assuntore del leasing. Inoltre, il contraente risponde anche di un'eventuale sottoassicurazione nell'ambito dell'assicurazione casco totale.

22. Fallimento, pignoramento, ritenzione, requisizione, sequestro, confisca o compensazione

22.1 L'assuntore del leasing è tenuto a notificare immediatamente a mezzo raccomandata alla società di leasing eventuali casi di pignoramento, ritenzione, requisizione, sequestro o confisca del veicolo o l'eventuale apertura del fallimento nei suoi confronti nonché a segnalare all'ufficio d'esecuzione competente, all'ufficio dei fallimenti o all'autorità d'istruzione penale nonché ad altre autorità competenti in Svizzera o all'estero che il veicolo è di proprietà della società di leasing.

L'assuntore del leasing si impegna espressamente

- a rinunciare ai propri diritti di ritenzione,
- a riconoscere la proprietà della società di leasing per l'intera durata del contratto,
- in caso di ritenzione, a informare i locatori di immobili privati o commerciali della proprietà della società di leasing.

22.2 Si esclude la compensazione degli obblighi derivanti dal presente contratto con eventuali crediti dell'assuntore del leasing nei confronti della società di leasing e di eventuali società del gruppo.

23. Risoluzione straordinaria del contratto

23.1 La società di leasing è autorizzata in qualunque momento a risolvere il contratto anticipatamente e senza preavviso o a ricalcolare la rata di leasing in presenza di un motivo importante. Un motivo importante consiste in particolare, ma non in modo esaustivo, nei casi seguenti:

- a) se l'assuntore del leasing è in ritardo con il pagamento di una rata di leasing o di un altro credito della società di leasing e non adempie al suo obbligo finanziario anche dopo aver fissato una proroga di 30 giorni sotto minaccia di risoluzione del contratto;
- b) se si verificano o rischiano di verificarsi presso l'assuntore del leasing circostanze che mettono in pericolo l'esercizio dei diritti o delle pretese della società di leasing (in particolare deterioramento della situazione economica, pignoramento, arresto, apertura di un fallimento, moratoria concordataria, confisca o sequestro);
- c) se l'assuntore del leasing raggiunge il chilometraggio massimo concordato;
- d) se l'assuntore del leasing non adempie al suo obbligo concernente l'assicurazione;
- e) se l'assuntore del leasing non adempie al suo obbligo di sottoscrizione del verbale di consegna o della dichiarazione di cessione in esso contenuta;
- f) se il veicolo è stato utilizzato contrariamente ai termini previsti dal contratto o se l'assuntore del leasing lascia usare il veicolo a un terzo contrariamente ai termini del contratto;
- g) se l'assuntore del leasing mette in pericolo o viola i diritti di proprietà o contrattuali della società di leasing nei confronti del veicolo oppure non rivendica accuratamente le pretese che gli sono state cedute in relazione alla garanzia per i vizi della cosa;
- h) se è stato compiuto un reato per mezzo del veicolo;
- i) se il veicolo ha subito un danno totale o a seguito di
- j) se l'assuntore del leasing omette informazioni o documenti necessari alla società di leasing per adempiere ai suoi obblighi legali (in particolare in relazione all'antiriciclaggio) o che non rendono più opportuno l'adempimento del contratto per la società di leasing per motivi legati alla legislazione nazionale sull'embargo, a risoluzioni dell'ONU oppure ad altre sanzioni internazionali (ad es. OFAC);
- k) se l'assuntore del leasing ha fornito dati inesatti in fase di stipula del contratto di leasing che la società di leasing non avrebbe stipulato o non avrebbe stipulato alle stesse condizioni se ne fosse stata a conoscenza;
- l) se l'assuntore del leasing omette informazioni o documenti necessari alla società di leasing per adempiere ai suoi obblighi legali (in particolare in relazione all'antiriciclaggio) o che non rendono più opportuno l'adempimento del contratto per la società di leasing per motivi legati alla legislazione nazionale sull'embargo, a risoluzioni dell'ONU oppure
- m) altre sanzioni internazionali;
- n) altre sanzioni internazionali;

23.2 La società di leasing è autorizzata, in caso di risoluzione straordinaria del contratto, a risolvere anche tutti gli altri contratti di leasing esistenti con il rispettivo assuntore del leasing.

23.3 Qualora il contratto di leasing venga risolto anticipatamente, la fatturazione avviene in base alla differenza tra l'attuale valore Eurotax Blu (acquisto) e il valore contabile del veicolo presso la società di leasing, tenendo conto dei chilometri aggiuntivi, di eventuali costi di manutenzione correttiva e di altre compensazioni da servizi con metodo di fatturazione aperta nonché commissioni ai sensi del punto 28.

Valore contabile del veicolo

- Valore Eurotax Blu
- + Chilometri aggiuntivi
- +/- Costi di manutenzione correttiva come da «Valutazione dello stato alla restituzione del veicolo»
- +/- Crediti/indennizzi dai servizi con metodo di fatturazione aperta
- + Commissioni come da punto 28
- = Differenza a carico/favore dell'assuntore del leasing

In caso di danno totale, furto o perdita del veicolo, viene emessa la seguente fattura:

- Valore contabile del veicolo
- Copertura assicurativa
- +/- Crediti/indennizzi dai servizi con metodo di fatturazione aperta
- + Commissioni come da punto 28
- = Costi non coperti a carico dell'assuntore del leasing

I costi non coperti corrispondono a un saldo di fatturazione negativo delle voci di danno calcolate in precedenza. Un eventuale saldo residuo viene trattenuto dalla società di leasing come indennizzo amministrativo.

23.4 La società di leasing si riserva il diritto di richiedere ulteriori danni. L'assuntore del leasing riconosce tale metodo di conteggio e si impegna a versare alla società di leasing l'indennizzo calcolato immediatamente dopo la ricezione della fattura finale.

23.5 In aggiunta, in caso di risoluzione anticipata del contratto, all'assuntore del leasing vengono addebitati gli oneri da ciò derivanti per la società di leasing come da punto 28.

23.6 In caso di risoluzione anticipata del contratto secondo le disposizioni al presente punto 23, e qualora non si verifichi alcun caso di cui al punto 21.4 (danno totale ecc.), l'assuntore del leasing è tenuto a restituire immediatamente il veicolo alla società di leasing. La restituzione del veicolo è disciplinata nel punto 24.

24. Restituzione del veicolo

24.1 L'assuntore del leasing si impegna a riportare il veicolo alla società di leasing o al soggetto indicato da quest'ultima il giorno di scadenza del contratto oppure immediatamente, in caso di risoluzione straordinaria. Il veicolo deve essere restituito pulito e nelle condizioni originali, nonché provvisto di tutti gli accessori (documentazione, chiavi, ruote originali, box da tetto ecc.) (inclusi ampliamenti e installazioni in conformità al punto 20). In caso di danno totale, i rottami del veicolo devono essere consegnati immediatamente alla società di leasing o, su disposizione della stessa, all'assicurazione.

24.2 Dopo la restituzione del veicolo, la società di leasing incarica un perito della redazione di un verbale sullo stato del veicolo relativamente ai danni non riconducibili a normale usura. In caso di controversie relative al verbale, entro tre giorni dalla trasmissione dello stesso, l'assuntore del leasing può richiedere, a sue spese, una perizia presso un altro perito membro dell'Associazione svizzera degli esperti autoveicoli indipendenti. Se i requisiti di cui sopra sono soddisfatti, la perizia richiesta dall'assuntore del leasing risulta vincolante per entrambe le parti, altrimenti si applica il verbale sullo stato del veicolo redatto dal perito incaricato dalla società di leasing.

24.3 Al momento della restituzione, il veicolo deve trovarsi in uno stato idoneo alla circolazione. Inoltre, non devono essere stati lasciati effetti personali al suo interno. L'assuntore del leasing risponde di tutte le riparazioni e gli interventi di manutenzione necessari non riconducibili a normale usura o che si rendono necessari al fine di ripristinare la sicurezza operativa del veicolo. L'assuntore del leasing risponde anche di un'eventuale minusvalenza come conseguenza di un incidente, qualora questa non venga rimborsata dall'assicurazione. Tutti i costi sopra menzionati vengono addebitati all'assuntore del leasing dalla società di leasing o dal fornitore.

24.4 All'effettiva restituzione del veicolo, viene verificato il chilometraggio annuo del veicolo concordato nel contratto individuale. In caso di superamento del limite, i chilometri aggiuntivi vengono

fatturati in base ai tassi stabiliti nel contratto individuale, mentre non viene effettuato alcun rimborso in caso di un chilometraggio minore.

24.5 Qualora nel corso della durata del contratto si profili un superamento di almeno il 10% del chilometraggio, nel corso dello stesso periodo la società di leasing è autorizzata a ricalcolare la rata di leasing e ad adeguare unilateralmente il contratto. L'adeguamento della rata di leasing si applica a partire dalla data di inizio del contratto di leasing, tenendo ovviamente conto di quanto già versato dall'assuntore del leasing alla società di leasing. Un adeguamento della rata di leasing nel corso della durata del contratto garantisce che l'assuntore del leasing non abbia sorprese alla scadenza del contratto.

24.6 Se il contratto di leasing presenta un servizio con un metodo di fatturazione aperta in conformità al punto 11.7, al momento della restituzione del veicolo le rate di servizio pagate vengono calcolate sulla base dei costi effettivamente sostenuti e un eventuale importo residuo viene addebitato all'assuntore del leasing. Un'eventuale eccedenza viene compensata con i crediti della società di leasing oppure erogata all'assuntore del leasing. Per tutti i servizi con metodo di fatturazione chiusa in conformità al punto

11.7 non avviene nessun recupero dei crediti o rimborso a posteriori.

24.7 Se l'assuntore del leasing non restituisce il veicolo entro i termini indicati, la società di leasing ha il diritto di prelevare il veicolo dal luogo in cui si trova a spese dell'assuntore del leasing, senza bisogno di un ordine del giudice. I collaboratori della società di leasing o i terzi dalla stessa incaricati sono autorizzati ad accedere alla proprietà o allo stabile in cui si trova il veicolo al fine di prelevarlo. La società di leasing è autorizzata ad addebitare completamente all'assuntore del leasing i costi derivanti dal suddetto prelievo.

24.8 Se l'assuntore del leasing viola gli obblighi di restituzione del veicolo nei tempi indicati, egli è tenuto a continuare a pagare le rate di leasing concordate per contratto per il periodo intercorso fra il termine di consegna previsto inizialmente e la consegna effettiva. Deve inoltre attenersi alle restanti condizioni contrattuali, indipendentemente dal fatto che il ritardo nella restituzione sia imputabile o meno a sua colpa.

24.9 L'assuntore del leasing ha la possibilità di richiedere una proroga del contratto. La società di leasing è autorizzata a modificare in qualsiasi momento le condizioni. Qualora, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della proroga del contratto all'assuntore del leasing in modalità idonea (ad es. e-mail), quest'ultimo non presenti un'opposizione scritta alla società di leasing o non restituisca il veicolo (punto 24.1), le modifiche o la proroga del contratto sono da considerarsi approvate.

25. Protezione dei dati / outsourcing / cessione e/o costituzione in pegno dei diritti / comunicazione / portale di leasing

25.1 La società di leasing segnala espressamente all'assuntore del leasing la propria informativa sulla protezione dei dati <https://www.movon.swiss/it/footer/legal/dichiarazione-sulla-protezione-dei-dati.html> che descrive in che modo e per quale scopo la società di leasing rilevi ed elabori tali dati. Inoltre, la società di leasing segnala all'assuntore del leasing le fattispecie specifiche indicate al punto 25.2 e segg.

25.2 L'assuntore del leasing fornisce il suo esplicito consenso e prende atto del fatto che, in determinati casi, l'autorizzazione o il rifiuto nonché l'estensione di domande di leasing possano avvenire sulla scorta di una decisione automatizzata per il singolo caso.

25.3 L'assuntore del leasing ha autorizzato la società di leasing a procurarsi tutte le informazioni su di lui e su terzi (ad es. persone fisiche autorizzate alla firma, soci od organi) che potrebbero risultare pertinenti in sede di esame di una richiesta di leasing o nel corso della durata di un contratto di leasing, presso enti pubblici, la Centrale d'informazione del credito (ZEK), la Centrale d'informazione per il credito al consumo (CICO) o altre agenzie di informazioni economiche nazionali ed estere. L'assuntore del leasing ha autorizzato altresì la società di leasing a segnalare al fornitore la stipula di contratti di leasing, gli eventuali rifiuti alla stipula o la risoluzione di contratti di leasing così come i ritardi nel pagamento o il peggioramento della solvibilità dell'assuntore del leasing in

relazione ai contratti di leasing con la società di leasing. A tal fine, la società di leasing ha esonerato questi soggetti dal segreto d'ufficio, postale e commerciale; pertanto, eventuali blocchi dei dati disposti dall'assuntore del leasing presso tali soggetti si considerano revocati a favore della società di leasing.

- 25.4 L'assuntore del leasing acconsente esplicitamente a che la società di leasing, nell'ambito dei primi contatti, durante la relazione commerciale e dopo la scadenza del contratto in caso di proroga, conceda ai terzi coinvolti nella stipula o nell'esecuzione del presente contratto (ad es. fornitore o fornitore di servizi nell'ambito dei servizi) l'accesso ai suoi dati derivanti dal rapporto commerciale e ai profili cliente redatti su di lui nonché che i dati stessi possano essere elaborati da parte di tali soggetti terzi. Inoltre, l'assuntore del leasing acconsente alla trasmissione in modalità elettronica alla società di leasing dei documenti contrattuali e delle riproduzioni di documenti identificativi realizzati da tali soggetti terzi e al ritorno di tale documentazione a suddetti terzi da parte della società di leasing.
- 25.5 La società di leasing può esternalizzare, verso terzi sul territorio nazionale o all'estero, totalmente o parzialmente, determinati servizi, in particolare nell'ambito del marketing, della ricerca di mercato e della creazione di profili cliente, del calcolo dei rischi legati al leasing, al credito e di mercato rilevanti ai fini commerciali nonché della gestione del rapporto di leasing (ad es. gestione di richieste e contratti, corrispondenza, controllo delle fatture per i servizi, procedure di messa in mora e procedimenti esecutivi). L'assuntore del leasing acconsente alla condivisione e alla trasmissione a tal fine dei propri dati da parte della società di leasing a terzi sul territorio nazionale e all'estero e all'elaborazione di tali dati da parte dei suddetti, a condizione che anche questi siano tenuti a mantenere la riservatezza.
- 25.6 L'assuntore del leasing acconsente a che la società di leasing, ai fini dell'adempimento di obblighi sanciti da leggi o da regolamenti (ad es. per l'identificazione online o video), durante il processo di firma elettronico o ai fini dell'esternalizzazione di obblighi previsti dal contratto, nel quadro di un outsourcing, del trasferimento di obblighi legati al valore residuo o di transazioni di rifinanziamento e/o cartolarizzazione (securitizzazione), unilateralmente e in ogni momento:
- trasmetta e quindi renda noti a terzi, sul territorio nazionale e all'estero, dati personali o copie di documenti di identità dell'assuntore del leasing o, eventualmente, dei collaboratori con facoltà di rappresentanza, ai fini della necessaria elaborazione; e/o
 - trasmetta a terzi, sul territorio nazionale e all'estero, il contratto di leasing con tutte le garanzie nonché i diritti costitutivi e accessori (inclusi i diritti di proprietà sul veicolo, il diritto di recesso dal contratto, le pretese e i diritti ceduti nonché le informazioni e i dati personali dell'assuntore del leasing attinenti al contratto); e/o
 - ceda o conceda in pegno a terzi, sul territorio nazionale e all'estero, in parte o integralmente, singoli diritti, inclusi i diritti di proprietà sul veicolo e le pretese della società di leasing derivanti dal contratto di leasing o a esso collegati.
- 25.7 L'assuntore del leasing è tenuto a stipulare con i propri collaboratori (conducenti dei veicoli) un rispettivo accordo che consenta alla società di leasing di elaborare i dati personali dei collaboratori e di trasmetterli a terzi sul territorio nazionale e all'estero nella misura di cui sopra. Inoltre, l'assuntore del leasing è tenuto a notificare immediatamente alla società di leasing per iscritto un'eventuale revoca di tale accordo da parte di un collaboratore.
- 25.8 L'assuntore del leasing acconsente alla comunicazione mediante tecnologie di comunicazione elettroniche (come e-mail, SMS, portale di leasing e simili). Accetta che la corrispondenza e le comunicazioni da parte della società di leasing si intendano recapitate qualora siano state inviate all'ultimo indirizzo di contatto da lui comunicato.
- 25.9 La società di leasing si riserva di trasmettere i dati fra l'altro elettronicamente via Internet. Internet è una rete pubblica e accessibile a tutti. I dati vengono quindi trasmessi senza controllo ed eventualmente senza confini. In tal senso l'assuntore del leasing accetta in particolare anche un eventuale trasferimento dei dati al di là dei confini nazionali.
- 25.10 Con riferimento all'impiego dell'area riservata al login del portale di leasing della società di leasing da parte dell'assuntore del leasing, la società di leasing segnala espressamente all'assuntore

del leasing le informazioni legali valide anche in tal senso <https://www.movon.swiss/it/footer/legal/informazioni-legali.html> e declina qualsiasi responsabilità derivante dal relativo utilizzo.

26. Modifiche di termini e condizioni commerciali

La società di leasing è autorizzata a modificare in qualsiasi momento i termini e le condizioni commerciali. Le modifiche vengono rese note all'assuntore del leasing in forma adeguata. Le modifiche sono da considerarsi approvate in assenza di un'opposizione scritta inviata dall'assuntore del leasing alla società di leasing entro 4 settimane dalla comunicazione della modifica al medesimo in modalità idonea.

27. Variazioni di domicilio e altre modifiche

- 27.1 L'assuntore del leasing è tenuto a comunicare tempestivamente alla società di leasing tutte le variazioni relative al domicilio, all'azienda o altre variazioni rilevanti. Tra queste, in particolare, anche tutte le variazioni nella composizione degli azionisti o dei soci, nella misura in cui ciò comporti una variazione per la detenzione del controllo economico dell'assuntore del leasing. L'assuntore del leasing deve presentare annualmente alla società di leasing il suo conto annuale entro tre mesi dalla stipula o dalla verifica da parte dell'ufficio di revisione.
- 27.2 Qualora l'assuntore del leasing intenda trasferire il proprio domicilio all'estero, la società di leasing ha la facoltà di risolvere il contratto a decorrere dalla data dell'espatrio. Si applica il punto 23.

28. Commissioni

La società di leasing è autorizzata ad addebitare all'assuntore del leasing in particolare i costi per singolo evento di seguito indicati, causati dall'assuntore del leasing.

Motivo della commissione	Costi in CHF (IVA esclusa)	
Estratto conto	CHF	25.00
Calcolo costi provvisori legati alla risoluzione	CHF	100.00
Risoluzione del contratto danno totale/furto	CHF	100.00
1° sollecito	CHF	25.00
2° sollecito + ulteriori solleciti	CHF	50.00
Disdetta del contratto per mancato pagamento delle rate	CHF	200.00
Contatto con le autorità	CHF	100.00
Avvio esecuzione	CHF	500.00
Denuncia penale/appropriazione indebita	CHF	1'000.00
Prelievo del veicolo (min)	CHF	800.00
Fattura finale in caso di risoluzione anticipata del contratto		

All'assuntore del leasing possono essere addebitate le commissioni postali/bancarie per versamenti effettuati allo sportello.

29. Accordi particolari e modifiche contrattuali

- 29.1 L'assuntore del leasing si impegna a supportare la società di leasing al fine di rispettare le disposizioni in materia di riciclaggio del denaro, in particolare a rispondere alle eventuali domande in tal senso poste dalla società di leasing e a mettere eventualmente a disposizione della suddetta documenti in tal senso.
- 29.2 Gli accordi particolari al di fuori del presente contratto devono essere approvati per iscritto dalla società di leasing, pena la loro nullità. Eventuali accordi accessori verbali non hanno alcuna validità.
- 29.3 Il contratto è redatto in duplice copia. Una copia firmata viene consegnata a ciascuna parte contraente.
- 29.4 La nullità di singole disposizioni contrattuali non pregiudica la validità e l'obbligatorietà delle restanti disposizioni.
- 29.5 Il presente rapporto giuridico è disciplinato dal **diritto svizzero**, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). **Foro competente e luogo di adempimento** è la **sede di movon AG**. La società di leasing si riserva il diritto di ricorrere alle vie legali a Zurigo, Zugo o presso la sede della parte contraente convenuta.